

Circol@re nr. 65 del 2 dicembre 2020

DECRETO "RISTORI-QUATER" I VERSAMENTI SOSPESI DI DICEMBRE

a cura del Dott. DANIELE LAURENTI, commercialista e revisore legale

Il c.d. Decreto "Ristori-quater" (D.L. 30 novembre 2020, n. 157), pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale e già in vigore, contiene alcune **importanti norme fiscali che intervengono, in primo luogo, sulle scadenze di fine anno**, spostandole in avanti se non ai primi mesi del 2021. Infatti, oltre ad un generalizzato slittamento del termine di **presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP al 10 dicembre** e, sempre alla stessa data, del termine per **versare il secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e IRAP** per le imprese e i professionisti, si registrano **slittamenti al 30 aprile 2021** del predetto termine di versamento per alcuni **contribuenti maggiormente colpiti dalla crisi da Covid-19**. Oltre a ciò, sono **sospesi anche i versamenti di ritenute, addizionali e IVA di dicembre** che, per coloro **che hanno subito perdite a novembre 2020 su novembre 2019**, vengono fissati **al 16 marzo 2021**.

Anche questa volta, è bene evidenziarlo subito, **ad essere sospesi non sono tutti i versamenti**, bensì esclusivamente alcune specifiche tipologie di tributo/contributo, tra le quali, ad esempio, **non rientra l'IMU**, per la quale tuttavia si potrà fare riferimento alle specifiche disposizioni.

La novità risiede nei criteri di **identificazione dei soggetti che possono avvalersi della misura**, identificazione che viene effettuata mettendo insieme due meccanismi, ovvero la cernita dei contribuenti basata sull'**esercizio di attività danneggiate dalle misure restrittive**, oppure **il calo di fatturato**.

I VERSAMENTI INTERESSATI

Innanzitutto, vediamo **quali sono i versamenti interessati**. Gli aventi diritto potranno sospendere i **versamenti che scadono nel mese di dicembre**, relativi:

- **ai versamenti delle ritenute alla fonte**, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'**addizionale regionale e comunale**, che i predetti contribuenti operano **in qualità di sostituti d'imposta**;
- **ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto**;
- **ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali**.

Posto che si parla di **versamenti relativi all'IVA**, la misura interessa innanzitutto **ai contribuenti a liquidazione IVA mensile**, ma è comunque di interesse generalizzato poiché a dicembre scade anche il termine di **versamento dell'acconto IVA**, indipendentemente dalla periodicità di liquidazione.

Per quanto riguarda le **ritenute ed addizionali**, ancora una volta la misura **riguarda il "mondo paghe"** (redditi di lavoro dipendente ed assimilati) mentre le **ritenute diverse**, ad esempio quelle relative a

redditi di lavoro autonomo, provvigioni, royalties, **dovranno essere, in ogni caso, regolarmente versate**, posto che non rientrano tra i tributi che è possibile sospendere.

Per quanto riguarda i **contributi previdenziali ed assistenziali**, infine, è bene evidenziare che **la sospensione non riguarda i premi per l'assicurazione obbligatoria**.

SOGGETTI CHE POTRANNO AVVALERSI DELLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

Vediamo quindi **chi potrà avvalersi della sospensione dei versamenti** summenzionati, in scadenza **nel mese di dicembre**, evidenziando che **i versamenti sospesi dovranno poi essere effettuati**, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 16 marzo 2021** o in massimo 4 rate mensili di pari importo, a partire dal 16 marzo 2021.

Criterio 1: calo fatturato novembre 2020 rispetto a novembre 2019

Il primo criterio utilizzato per identificare i contribuenti che potranno avvalersi della sospensione prevede che la stessa spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, a condizione che gli stessi rispettino **congiuntamente 2 condizioni**:

- **ricavi o compensi non superiori a 50 milioni** di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge Ristori quater;
- l'aver subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** di almeno il **33%** nel mese di **novembre** dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, **oppure** l'aver iniziato l'attività **dopo il 30 novembre 2019**.

Si osservi che questa misura prescinde dal tipo di attività esercitata e dal luogo di domicilio o esercizio di detta attività. Detto in altri termini, **è del tutto irrilevante il "colore" della Regione ove il contribuente è ubicato**, così come **è indifferente il fatto che l'attività risulti sospesa o meno**.



Rileva perciò solo la **"dimensione" del contribuente**, ed il **calo di fatturato** (con l'esclusione delle aziende che hanno aperto partita IVA dopo il 30/11/2019, cui la sospensione spetta comunque).

Si tratta di una misura che presenta elementi di **forte criticità con riferimento alle tempistiche**.



Al fine di effettuare la **verifica del calo di fatturato/corrispettivi**, infatti, **sarà necessario aver contabilizzato le fatture emesse e corrispettivi sino a tutto il 30 novembre 2020**, al fine di poter effettuare il dovuto confronto con novembre 2019, il tutto **entro il 16 dicembre**.

Criterio 2: attività svolta e "colore" dell'area

Rientrano inoltre nella sospensione, **indipendentemente dall'ammontare di ricavi/compensi dell'esercizio precedente e indipendentemente dall'attività svolta** i soggetti economici che vengono espressamente individuati dal decreto come segue:

- soggetti che esercitano **attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale**. Si presti attenzione al fatto che tali attività devono essere individuate guardando all'articolo 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020. In questo caso **è irrilevante** il fatto che il contribuente abbia **domicilio o la sede dell'attività in area gialla**, piuttosto che **arancione o rossa** (vedi sotto elenco attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020);
- soggetti che esercitano le **attività dei servizi di ristorazione** che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa **nelle aree arancione e rossa**;
- soggetti come da elenco a seguire, ma solo **se hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in area rossa**:

- soggetti che operano nei **settori economici individuati nell'Allegato 2 al decreto Ristori bis**, ovvero le **attività che sono state identificate come danneggiate** in quanto non possono operare in detta zona rossa (vedi sotto elenco *Codici ATECO delle attività danneggiate*);
- soggetti che esercitano **attività alberghiera**;
- soggetti che esercitano attività di **agenzia di viaggio o di tour operator**.

In assenza di un'indicazione ufficiale, si ritiene che debba essere rispettato il dettato letterale della norma, e pertanto un determinato soggetto dovrebbe potersi avvalere, ad esempio, delle disposizioni specifiche introdotte con riferimento alla zona rossa solo laddove sia domiciliato, o abbia sede, in un'area dichiarata come rossa **alla data di scadenza del tributo/contributo che intende sospendere**.

Attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020

Si tratta delle seguenti attività economiche:

- attività dei parchi tematici e di divertimento (articolo 1, comma 9, lett. c);
- attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi (articolo 1, comma 9, lett. f);
- attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (articolo 1, comma 9, lett. l);
- spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto (articolo 1, comma 9, lett. m);
- attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati all'aperto o al chiuso (articolo 1, comma 9, lett. n);
- attività convegnistica in presenza (articolo 1, comma 9, lett. o);
- mostre e servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs n. 42/2004 (articolo 1, comma 9, lett. r);
- impianti nei comprensori sciistici (articolo 1, comma 9, lett. oo).

Codici ATECO - Allegato 2
47.19.10 - Grandi magazzini
47.19.90 - Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10 - Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20 - Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11 - Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 - Commercio al dettaglio di tappeti
47-53.20 - Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00 - Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.64.20 - Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34 - Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.59.10 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20 - Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40 - Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60 - Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91 - Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99 - Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.63.00 - Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40 - Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50 - Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.20 - Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00 - Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10 - Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31 - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
47.78.32 - Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33 - Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35 - Commercio al dettaglio di bomboniere

47.78.36 - Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37 - Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50 - Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91 - Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92 - Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94 - Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 - Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10 - Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 - Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30 - Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40 - Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03 - Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01 - Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02 - Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01 - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02 - Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03 - Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detersivi per qualsiasi uso
47.89.04 - Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05 - Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.99.10 - Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
96.02.02 - Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 - Servizi di manicure e pedicure
96.09.02 - Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03 - Agenzie matrimoniali e d'incontro
96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09 - Altre attività di servizi per la persona nca

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)

